

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	57
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo presentata</i>)	69

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	61
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. Atto n. 525 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*), comunicando che il termine per eventuali richieste di integrazione o modifica del medesimo è fissato per le ore 20 della giornata odierna.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (UdCpTP), *relatore*, rileva che il provvedimento è finalizzato a consentire all'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto di continuare l'attività produttiva, attraverso la piena attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), che reca misure volte a rimuovere le condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Ricorda che, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, il provvedimento ha subito talune modifiche ed integrazioni e che il decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, riferita al testo iniziale. Con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di autorizzazione ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, non ha nulla da osservare, dal momento che le disposizioni non recano effetti diretti a carico della finanza pubblica. Riguardo all'articolo 1-bis, recante la valutazione del danno sanitario, ritiene che siano necessari dati ed elementi volti a suffragare che le attività previste dalla norma in esame possano essere attuate dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse già ad essi assegnate. Circa gli articoli 3 e 4, recanti disposizioni relative alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento dell'ILVA di Taranto, a suo avviso andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente previsto dalla norma sia compatibile con il perseguimento delle altre finalità istituzionali del medesimo Fondo. Andrebbe inoltre chiarito se sia assicurata la coerenza, in termini di cassa, tra l'utilizzo previsto dalla norma in esame e la dinamica già scontata nei tendenziali con riferimento alle risorse oggetto di riduzione. Riguardo alle funzioni assegnate dal testo all'ISPRA e alle agenzie ARPA, reputa che andrebbe confermato che tali organismi possano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento, infine, alla previsione – introdotta dalle Commissioni di merito – di

iniziative di informazione e consultazione, osserva che andrebbero precisate le modalità applicative della norma, chiarendo con quali risorse dovranno essere sostenute le spese relative a tali attività. Come in precedenza ricordato, osserva che la legge di ratifica della Convenzione di Aarhus, relativa all'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale – espressamente richiamata dal testo – reca effetti onerosi che a suo tempo sono stati appositamente quantificati e coperti. In relazione all'articolo 3-bis, relativo al Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, ritiene necessario acquisire dati ed elementi che consentano di quantificare l'onere derivante dalle disposizioni osserva come non sia chiaro se la prededuzione dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come recita la norma, indichi una riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato nei confronti della regione Puglia, o del complesso delle regioni, per l'importo corrispondente alla riduzione dei risparmi. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo, con particolare riferimento all'effetto che la riduzione dei trasferimenti già prevista a carico del Fondo sanitario nazionale può determinare sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Circa la copertura finanziaria, recata dall'articolo 4, osserva che le risorse relative alla suddetta autorizzazione di spesa sono iscritte nel capitolo 8531 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricorda che una quota delle risorse iscritte sul suddetto capitolo, pari a 5 milioni di euro, è stata destinata, come esplicitamente indicato dalla disposizione in esame, alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la natura degli interventi riconducibili alla finalità delle predette azioni di sistema, al fine di valutare se gli stessi possano essere ricondotti a spese di parte corrente o di conto capitale. Tale chiarimento appare, a suo avviso, necessario in considerazione del fatto che tali risorse sono destinate alla

copertura degli oneri relativi al compenso del Garante per lo stabilimento ILVA, che hanno natura corrente. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la quantificazione e gli effetti finanziari di alcune proposte emendative. Segnala, in primo luogo, l'emendamento Realacci 1.11, che sostituisce nella parte consequenziale l'articolo 1-bis, dettando una disciplina molto particolareggiata sulla predisposizione della valutazione del danno sanitario posta in capo all'ASL e all'ARPA. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento sulla possibilità di fare fronte alle previste competenze in materia di valutazione del danno sanitario con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che debbano valutarsi gli effetti per la finanza pubblica dell'emendamento Piffari 1.14, volto a prevedere la nomina di un amministratore straordinario in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nel provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1 e ad attribuirgli la facoltà di chiedere al Fondo strategico italiano SpA l'acquisto delle quote azionarie della società di interesse strategico inadempiente. Richiama, poi, l'emendamento Lanzarin 3.6, che sopprime la disposizione che prevede che al Garante si applichi l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. In proposito, osserva che tale soppressione sembrerebbe consentire di superare il tetto ai trattamenti previsto dal predetto articolo attraverso il cumulo di emolumenti riconosciuti da amministrazioni diverse. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Bratti 3.9 prevede che il Garante si avvalga dell'ISPRA anche in relazione ad ambiti di competenza dell'ARPA Puglia. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tale estensione possa determinare oneri aggiuntivi, considerando che all'ISPRA sono attribuiti compiti riferiti ad ambiti materiali di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Rappresenta, inoltre, che

l'emendamento Vico 3.15 prevede l'istituzione di un Comitato di consultazione per l'attuazione per l'attuazione dell'AIA, composto da rappresentanti degli enti locali interessati delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dalle associazioni ambientali e dalle associazioni di tutela dei cittadini. A suo avviso, dovrebbe valutarsi se l'istituzione e il funzionamento del Comitato possa comportare oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Lanzarin 3-bis.2, che estende a tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 3-bis, reputa opportuno valutare l'effettiva portata dell'emendamento, in quanto a suo avviso non è chiaro se le modifiche proposte determinino un effettivo ampliamento della portata applicativa dell'articolo 3-bis. Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Colaninno 3-bis.030 prevede l'inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute applicando loro nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali gli istituti previsti per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, stabilendo, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2013 dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario presso il Ministero della salute. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se, come previsto dal comma 5 dell'articolo 3-bis, sia possibile attuare l'articolo aggiuntivo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene all'emendamento Lanzarin 4.1, il quale prevede che agli oneri derivanti dal compenso del Garante si provveda con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità della copertura finanziaria e la disponibilità delle relative risorse finanziarie. Fa presente, poi, che l'emendamento Piffari 4.2 prevede che agli oneri derivanti dal com-

penso del Garante si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate con finalità di copertura finanziaria. Da ultimo, segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA con riferimento all'articolo 1-bis, esprime parere contrario, in quanto la valutazione del danno sanitario posta in capo all'ARPA e alla ASL è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che non venga assicurata e prevista l'invarianza, trattandosi di compiti istituzionali. Esprime, inoltre, parere contrario in merito all'articolo 3, comma 1-bis, in quanto l'adozione da parte del Governo di una strategia industriale per l'acciaio è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio statale, non quantificati, né coperti. Rappresenta, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 3, comma 6, in quanto l'avvalimento aggiuntivo del supporto ARPA e APPA è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto la clausola di invarianza inserita nel comma in esame è riferita all'avvalimento dell'ISPRA nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Fa presente che la disposizione è assentibile soltanto estendendo tale precisazione ai citati istituti; anche i meccanismi di condivisione delle informazioni posti in capo al Garante sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, a meno che sia previsto che tali compiti sono svolti tramite gli istituti di cui il Garante si avvale e senza oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 3-bis, rappresenta la necessità, sentito anche per le vie brevi il competente Ministero della salute, che l'articolo sia riformulato nei seguenti termini: al comma 1, alinea, le parole:

« per il quadriennio 2012-2015, sono sospese » siano sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui, »; il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro annui, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015, ». Per quanto riguarda le proposte emendative, esprime parere contrario sulle proposte emendative segnalate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Colaninno 3-bis.030, sul quale il Ministero della salute ha predisposto una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Marco CALGARO (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

è necessario disporre che le attività in materia di valutazione del danno sanitario, di cui all'articolo 1-bis, siano svolte dall'azienda sanitaria locale e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre modificare il comma 6 dell'articolo 3 al fine di stabilire che le disposizioni ivi previste siano svolte dal Garante allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre riformulare l'articolo 3-bis, al fine sia di delimitare, al comma 1, l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni in materia di deroga al blocco delle assunzioni al periodo 2013-2015, stabilendo che l'impatto finanziario sia contenuto nel limite di 10 milioni di euro annui, sia di modificare la clausola di copertura di cui al comma 3, prevedendo che all'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, si provveda mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 3, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri a carico della finanza pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 3-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per il quadriennio 2012-2015, è sospesa, *con le seguenti:* per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: 3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.11, 1.14, 3.6, 3.9, 3.15, 3-bis.2, 4.1, 4.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Maino MARCHI (PD) dichiara di concordare con la scelta del relatore di non recepire nella propria proposta di parere le osservazioni del rappresentante del Governo relative all'articolo 3, comma 1-bis, osservando che l'adozione di una strategia industriale per l'acciaio rientra pienamente nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge concerne l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli effetti finanziari dell'Accordo, osserva che andrebbe chiarito se possano essere sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente le spese, non considerate dalla relazione tecnica, relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti in relazione ad attività di contrasto al traffico illecito di beni artistici, da assicurare in base all'articolo 10, le spese per le indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 13, nonché le eventuali spese per trasporti *in loco* dei funzionari inviati in Armenia per le missioni di cui agli articoli 13, 14 e 20. Con riferimento alla maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio, sottolinea che andrebbe chiarito il coordinamento fra tale previsione e la vigente disciplina in materia di rimborso delle spese di missione all'estero, che, oltre ad introdurre limiti massimi di spesa, ha soppresso la diaria per le missioni all'estero. Ricorda che in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di contenuto analogo, il Governo aveva pre-

cisato che tale maggiorazione spetta ai funzionari in missione ai quali sia stata assegnata la diaria intera. Osserva che tuttavia quest'ultima risulta ora abrogata. Pertanto, a suo avviso, andrebbe chiarito quale regime si intenda applicabile alla luce dell'entrata in vigore delle più recenti norme in materia di rimborso delle spese di missione all'estero. Con riguardo alla copertura finanziaria, osserva che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Infine, con riferimento alla decorrenza degli oneri, anche in considerazione della loro natura relativa a spese di missione e della ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di differire all'anno 2013 l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA conferma i dati contenuti nella relazione tecnica escludendo che il provvedimento possa determinare oneri superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria. Dichiara, comunque, di concordare con le considerazioni del relatore circa l'opportunità di rinviare al 2013 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, in conseguenza della prossima scadenza dell'esercizio finanziario 2012.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5510 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009;

considerato che, in ragione della prossima chiusura dell'esercizio finanziario 2012, appare opportuno prevedere che gli oneri derivanti dal provvedimento, esaminato in prima lettura dalla Camera dei

deputati, decorrano dall'anno 2013 e che la relativa copertura finanziaria sia reperita mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti nel bilancio triennale 2013-2015;

nel presupposto che il provvedimento sia approvato in via definitiva nell'anno 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: valutato in euro 20.370 per l'anno 2012, in euro 12.180 per l'anno 2013 e in euro 20.370 a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: valutato in 20.370 euro per l'anno 2013, in 12.180 euro per l'anno 2014 e in 20.370 euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2012-2014 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2013-2015;

b) sostituire le parole: per l'anno 2012 con le seguenti: per l'anno 2013 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato, e abb..

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 novembre 2012 la Commis-

sione aveva richiesto al Governo di rendere disponibile la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e che la stessa, già sollecitata nella seduta del 13 dicembre 2012, è pervenuta alla Commissione in data 14 dicembre 2012. Fa presente che la relazione tecnica prende, in particolare, in esame le disposizioni di cui agli articoli 7, 18 e 19 affermando che gli stessi possono ritenersi complessivamente neutrali per quanto riguarda gli effetti sulla finanza pubblica. Osserva che la Ragioneria generale dello Stato ha, tuttavia, ritenuto di non poter verificare positivamente la suddetta relazione tecnica e ha espresso la sua contrarietà in merito alle disposizioni di cui agli articoli 6, 11, 14 e 17. In particolare, con riferimento all'articolo 6, rileva che la Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che il capoverso ART. 5-ter, comma 2, prevede un termine fino ad un massimo di sessant'anni per il rilascio delle concessioni dei beni demaniali è troppo ampio ed è, quindi, suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori con conseguente « detrimento della qualità dell'offerta » e la conseguente « cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento ». Con riferimento all'articolo 11, in materia di Collegio dei revisori di conti, segnala che la Ragioneria generale dello Stato, nella relazione tecnica, richiama una sua precedente nota nella quale proponeva di modificare il comma 1 del capoverso ART. 11, specificando che i componenti del suddetto collegio sono scelti tra i soggetti iscritti non nel registro dei revisori contabili, come previsto dalla disposizione, ma di quelli legali. Con riferimento, all'articolo 14, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato solleva dubbi in merito alla previsione, contenuta nel comma 1, lettera c), che include i diritti di porto tra le entrate delle suddette autorità. Con riferimento all'articolo 17, evidenzia che la Ragioneria propone la soppressione del comma 5 del capoverso ART. 18, che prevede, in taluni casi, la proroga delle

concessioni di aree e banchine in quanto suscettibile di configurarsi come una violazione della normativa europea; ed alcune modifiche testuali ai commi 1 e 11 al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Infine, con riferimento all'articolo 19, rileva che la Ragioneria generale dello Stato ritiene opportuno modificare le disposizioni in esso contenute, specificando che: « una quota pari al 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad investimenti di ANAS SpA e Rete ferroviaria italiana SpA, è finalizzata nei rispettivi contratti di programma alla realizzazione di interventi inerenti le concessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritiene che, recependo le richieste della Ragioneria generale dello Stato, si potrebbe assentire all'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, e abb., recante riforma della legislazione in materia portuale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo i quali:

il termine per il rilascio delle concessioni dei beni demaniali previsto dall'articolo 6, capoverso ART. 5-ter, comma 2, è suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori con conseguente detrimento della qualità dell'offerta e cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento;

è opportuno modificare l'articolo 11, capoverso ART. 11, comma 1, specificando che i componenti del collegio dei revisori dei Conti siano scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e non dei revisori contabili;

l'assegnazione alle Autorità portuali dei diritti di porto prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera c), è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

la proroga delle concessioni di aree e banchine prevista dall'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 5, appare suscettibile di determinare una violazione della normativa europea e la conseguente apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese;

è opportuno riformulare l'articolo 19 che prevede la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, anche al fine di specificare la natura di conto capitale delle risorse del quale è previsto l'utilizzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera c);

All'articolo 17, capoverso ART. 18, sopprimere il comma 5;

Sostituire l'articolo 19, con il seguente:
ART. 19 (Finanziamento connessioni intermodali) – 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad investimenti di ANAS S.p.A. e Rete ferroviaria italiana S.p.A., è finalizzata nei rispettivi contratti di programma alla realizzazione di interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, capoverso ART. 5-ter, sopprimere il comma 2;

all'articolo 11, capoverso ART. 11, comma 1, sostituire le parole: contabili con le seguenti: legali;

all'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali;

all'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla scadenza della concessione le opere non amovibili restano acquisite allo Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva la facoltà, per l'autorità concedente, di disporre la demolizione delle opere realizzate dal concessionario cessato con spese a carico di quest'ultimo ».

Maino MARCHI (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, aveva presentato una proposta emendativa volta alla soppressione dell'autorità portuale di Manfredonia e che in tale occasione aveva accolto l'invito dei relatori a non insistere per esaminare la medesima nell'ambito del provvedimento in esame. Malgrado tale proposta sia stata respinta nella Commissione di merito, ritiene che essa attenga a profili di carattere finanziario, non risultandogli lo svolgimento di alcuna attività nella predetta autorità portuale, a fronte dei costi di funzionamento. Chiede pertanto di inserire un'apposita condizione a tale fine.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ritiene che la questione segnalata dall'onorevole Marchi attenga al merito del provvedimento e debordi dalle competenze della Commissione.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiede un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di

approfondire la proposta di parere formulata.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del progetto di legge ricordando che il testo approvato dal Senato risulta dall'unificazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo e che quest'ultimo è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile. Con riferimento alle modifiche all'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fa presente di non avere osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni competenti possano effettivamente fare fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento, riferiti, in particolare, alle procedure di selezione pubblica, alla tenuta degli elenchi e allo svolgimento delle prove di idoneità per l'acquisizione della qualifica di restauratore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come previsto dal testo del provvedimento. Sul punto, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara di non avere osservazioni da formula circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

Atto n. 525.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, segnalando preliminarmente che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva in primo luogo la necessità di acquisire chiarimenti in ordine all'importo dell'operazione. Rileva, infatti, che il valore di 2 miliardi di euro sembra riferirsi agli strumenti finanziari di nuova emissione, mentre il provvedimento in esame non menziona la sostituzione degli strumenti già emessi, anch'essa prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012, per un importo di 1,9 miliardi di euro. Tenuto conto che anche per quest'ultima sottoscrizione il termine prescritto dal medesimo decre-

to-legge n. 95, a seguito della recente proroga, disposta dal decreto-legge n. 216 del 2012, verrà a scadenza il 31 gennaio 2013, ritiene che andrebbe preliminarmente precisato se l'operazione di sostituzione degli strumenti già emessi sarà oggetto di un distinto provvedimento da adottare entro la predetta data. Quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica dell'operazione, rileva preliminarmente che l'individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione nell'emissione di titoli pubblici appare suscettibile di determinare effetti negativi sul fabbisogno e sullo *stock* di debito lordo. Osserva che, come indicato dalla relazione tecnica, la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere finanziario, non incide invece sul saldo di indebitamento netto, fatti salvi gli effetti in termini di interessi, oggetto di successive considerazioni. Segnala, peraltro, come la stessa relazione tecnica rilevi che la sottoscrizione incide, oltre che sul fabbisogno e sul debito, come già rilevato, anche « sulle spese finali del SNF ». Ciò, a suo avviso, dovrebbe tradursi in un corrispondente effetto sul saldo complessivo, tenuto conto che le entrate del bilancio dello Stato derivanti dall'emissione di titoli obbligazionari non sono generalmente computate ai fini del saldo netto da finanziare. In merito alla spesa per interessi, evidenzia come la relazione tecnica assuma che gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi in quanto il tasso di interesse corrisposto sugli strumenti sottoscritti dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Rileva in proposito che l'economicità, in termini di interessi, dell'operazione è condizionata dal differenziale tra il costo del ricorso al mercato da parte dello Stato e la remunerazione degli strumenti finanziari da sottoscrivere. In proposito, osserva che andrebbero chiariti i criteri ed i parametri che dovranno presiedere alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari tenuto conto che la disciplina di cui all'articolo 23-*duodecies*, che avrebbe dovuto definire la remunerazione, i casi di riscatto, con-

versione ed ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione, non risulta ancora pubblicata. Ritiene che tali elementi appaiano necessari anche alla luce delle modifiche alla disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012, adottate con il provvedimento d'urgenza decreto-legge n. 216 del 2012, in fase di conversione e attualmente all'esame del Senato, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – in caso di mancata corresponsione in forma monetaria degli interessi da parte dell'emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio – a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite originariamente fissato dal decreto-legge n. 95 del 2012 e fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel depositare agli atti della Commissione, una nota predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che sarà possibile introdurre opportune modifiche nelle premesse dello schema in relazione alle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge n. 216 del 2012.

Renato CAMBURSANO (Misto) osserva che il contenuto del decreto-legge n. 216 del 2012 è stato trasfuso nel disegno di legge di stabilità ed è ancora soggetto a modifiche e correzioni. Chiede, pertanto, come sia possibile adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prima dell'approvazione definitiva della legge di stabilità.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA osserva come si sia creato un intreccio normativo piuttosto complesso in quanto il provvedimento in esame troverà applicazione solo successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, che a sua volta recepisce il contenuto di disposizioni già vigenti nell'ordinamento, contenute nel decreto-legge n. 216 del 2012. Ritiene, pertanto, che nella stesura definitiva del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri non si potrà non tenere conto di tali innovazioni normative.

Renato CAMBURSANO (Misto) ricorda di avere già espresso perplessità sull'operazione di salvataggio del Monte dei Paschi di Siena in occasione dell'esame del decreto-legge n. 95 del 2012 e rileva come la somma di 1,9 miliardi di euro si sia rivelata insufficiente, tanto da richiedere oggi un ulteriore intervento per 2 miliardi di euro. Esprime quindi la preoccupazione che nemmeno tale cifra sarà sufficiente per il salvataggio della banca e chiede in se gli utili derivanti dall'acquisto degli strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi saranno pagati allo Stato in contanti, al fine di fare fronte alla maggiore spesa per interessi, ovvero attraverso partecipazioni azionarie. In tale evenienza ritiene che si debba porre in essere un intervento definitivo in materia.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che l'operazione di salvataggio è stata approvata dalle competenti autorità europee e rileva come lo Stato abbia interesse a sanare la sovraesposizione della banca al fine di evitare danni all'intero sistema bancario del Paese.

Antonio BORGHESI (IdV), nel ricordare come anche in passato abbia posto analoghe questioni, in occasione della sottoscrizione di simili strumenti finanziari, sottolinea come non sia ammissibile che nessuno sia chiamato a rispondere delle scelte erronee compiute in passato. A suo avviso, infatti, nel momento in cui si sottoscrivono i nuovi strumenti finanziari, bisognerebbe pretendere almeno che i responsabili abbandonino le proprie poltrone e non se ne allontanino solo per occuparne altre di analogo valore. Ritiene, in proposito, che l'erogazione di ingenti somme richiederebbe maggiore trasparenza e che, pertanto, sarebbe preferibile procedere ad una espressa nazionalizzazione degli istituti bancari finanziati, osservando come sia concreto il rischio di non acquisizione degli interessi derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (atto n. 525);

considerato che l'articolo 8 del decreto-legge n. 216 del 2012, in fase di conversione al Senato, ha modificato la normativa in materia di emissione di strumenti finanziari di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, che costituisce la base giuridica del provvedimento in esame;

preso atto di quanto indicato, in merito agli effetti finanziari dell'operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari, dalla relazione tecnica, allegata allo schema di decreto, e la nota trasmessa dal Governo, che, aggiornando i dati contenuti nella relazione tecnica, chiarisce che:

la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere finanziario, non incide sull'indebitamento netto, potendo anzi determinare effetti positivi sul medesimo saldo, in quanto il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni;

l'operazione finanziaria, pur incidendo sullo *stock* di debito lordo, rientra comunque nelle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,

rilevato che appare necessario adeguare le premesse dello schema di decreto al contenuto del decreto-legge n. 216 del 2012, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – in caso di mancata corresponsione in forma monetaria

degli interessi da parte dell'emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio – a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite temporale originariamente fissato dal decreto-legge n. 95 del 2012 e fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo provveda ad adeguare le premesse del decreto a quanto disposto dal decreto-legge n. 216 del 2012, che modifica le norme in materia di nuovi strumenti finanziari di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 ».

Renato CAMBURSANO (Misto) annuncia la propria astensione.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PRESENTATA

1. *Programma e obiettivi dell'indagine.*

La proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sugli indicatori di misurazione del benessere diversi dal PIL è stata valutata positivamente dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il 21 dicembre 2011. La Commissione ha quindi deliberato di procedere all'indagine nella seduta dell'11 gennaio 2012 e la prima audizione ha avuto luogo il 22 febbraio 2012.

Il tema dell'indagine è stato suggerito dall'on. Massimo Vannucci che ha inoltre fornito un contributo fondamentale alla stesura del programma poi condiviso all'unanimità dai gruppi rappresentati in Commissione.

Scopo dell'indagine è stato quello di approfondire l'opinione oramai diffusa in ambito internazionale dell'inadeguatezza del PIL a rappresentare le dinamiche di sviluppo delle società contemporanee e ciò a prescindere dalla loro collocazione geografica e dalle peculiarità dei rispettivi sistemi economici e sociali. Il programma evidenziava, in particolare, come la misurazione della crescita esclusivamente attraverso il PIL trascurasse di considerare una serie di indicatori sociali e ambientali, impedendo di valutare fenomeni quali le disuguaglianze, la tutela dell'ecosistema ed il grado di partecipazione democratica ai processi politici.

L'esigenza di « andare oltre il PIL » era stata del resto sottolineata già da numerose organizzazioni internazionali e da Paesi che avevano promosso, spesso in coordinamento tra loro, una serie di iniziative a riguardo.

A partire dal 2007, si è riunita la conferenza *Beyond GDP* alla quale partecipano la Commissione europea, attraverso Eurostat e la Direzione generale per l'ambiente, il Parlamento europeo, l'OCSE, il Club di Roma e il WWF.

La Commissione europea, nella sua Comunicazione su *GDP and Beyond* dell'agosto 2009, ha promosso lo sviluppo di nuovi criteri per la misurazione dello sviluppo del progresso e del benessere, definendo le tappe di un percorso che dovrebbe portare a rappresentare nei conti nazionali gli effetti e le carenze delle politiche ambientali e sociali.

L'attenzione per queste tematiche non risulta peraltro circoscritta al contesto europeo. Già il 25 settembre 2009, i Capi di Stato e di Governo del G-20 di Pittsburgh avevano approvato il « Documento quadro per una crescita, forte, sostenibile e bilanciata », sottolineando la necessità di incoraggiare il lavoro sui sistemi di misura idonei a considerare le dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo economico. Inoltre, nel mese di maggio 2011, l'OCSE ha presentato il progetto *Your better life index*, che considerava dodici fattori ritenuti funzionali alla crescita.

A livello nazionale si registravano, in Francia, l'insediamento, nel 2008, di una apposita Commissione, per iniziativa del Presidente della Repubblica, per la misurazione delle *performance* economiche e del progresso sociale, presieduta da Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi. In Australia, invece, l'*Australian Bureau of Statistics* invitava le parti sociali alla concertazione per definire un *set*

riconosciuto di indicatori rappresentativi del progresso sociale. L'indagine sembrava tra l'altro volta a verificare se questa serie di iniziative, internazionali e nazionali, avessero o meno una matrice unitaria e un denominatore comune in grado di influenzare in concreto la definizione delle politiche pubbliche.

Tali approfondimenti dovevano essere tra l'altro finalizzati a verificare come, sul piano interno, fosse possibile individuare chiavi di lettura più complete ed aggiornate della società italiana da utilizzare nella messa a punto delle politiche e nell'individuazione delle scelte di politica economica e sociale da considerare prioritarie. Del resto, le problematiche oggetto dell'indagine erano già state introdotte nella legislazione nazionale attraverso alcune previsioni, di portata limitata ma suscettibili di ulteriori sviluppi, contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 196, che conteneva la nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, l'articolo 36, comma 6, prevede che, in un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato vengano illustrate le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, mentre l'articolo 40, recante la delega per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, prevede l'introduzione di un bilancio di genere per valutare il diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, lavoro non retribuito.

Il programma prevedeva lo svolgimento di una serie di audizioni di livello nazionale, europeo e internazionale, di istituzioni pubbliche e di organizzazioni della società civile, allo scopo di definire un quadro esauriente delle tendenze in atto e dei loro possibili sviluppi. I molteplici impegni della Commissione, legati in buona parte alle misure da assumere in relazione alla crisi economica e finanziaria, non hanno consentito di completare le audizioni programmate.

In particolare, nell'ambito dell'indagine, la Commissione ha svolto sei audizioni, nel corso delle quali sono intervenuti:

nella seduta del 22 febbraio 2012, il Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini;

nella seduta dell'8 marzo 2012, i rappresentanti dell'*Australian Bureau of Statistics*;

nella seduta del 12 aprile 2012, il Capo del settore statistico dell'OCSE, Martine Durand;

nella seduta del 17 aprile 2012, i rappresentanti del *Barilla Center Food & Nutrition*;

nella seduta del 24 aprile 2012, il Prof. Jean-Paul Fitoussi;

nella seduta del 30 maggio 2012, il Presidente del CNEL, Antonio Marzano.

Quanto emerso nel corso dell'indagine rappresenta un patrimonio sufficiente di informazioni e di indicazioni che merita di essere sintetizzato a beneficio di chi dovrà proseguire il lavoro intrapreso nell'odierna legislatura. Il tema, come da subito compreso dall'on. Vannucci, nonostante il tempo attuale, caratterizzato da uno stato emergenziale delle economie e della finanza pubblica che induce a concentrarsi sul quotidiano, consente di assumere una prospettiva più ampia e di cominciare a intravedere, oltre la crisi, nuovi parametri e nuovi criteri per verificare e promuovere il benessere individuale e collettivo.

2. *Le carenze dell'indicatore PIL e l'impegno dell'OCSE per nuovi criteri di misurazione del benessere.*

Per tutto il XX secolo il PIL è stato sostanzialmente considerato sinonimo di benessere economico (E. Giovannini): dopo la grande depressione e la seconda guerra mondiale, la contabilità nazionale economica è stata considerata come lo strumento principale di misurazione dello sviluppo. Questo non significa che la teoria

economica non abbia da tempo individuato i limiti del PIL quale indicatore di benessere. Il PIL non considera le attività svolte fuori dal mercato (il volontariato, il lavoro domestico) e non dà conto delle esternalità negative ambientali e sociali né considera i profili distributivi e non fa emergere il problema della diseguaglianza (J.P. Fitoussi). Ad esempio, anche prima dell'attuale crisi economica, i vantaggi della crescita misurata attraverso il PIL non erano distribuiti in modo da arrecare benefici a gran parte della popolazione e quindi si creava un divario tra le statistiche economiche e la vita quotidiana delle persone (M. Durand). Inoltre, è stato sostenuto che, avendo come unico parametro la crescita del PIL, anche le politiche messe in campo per garantire la sostenibilità del debito pubblico rischiano di produrre effetti indesiderati, come quello di rendere più povero il settore privato senza incidere a lungo termine sul debito (J.P. Fitoussi). Ciò non implica che il PIL debba essere superato, e quindi non più considerato, quale indicatore di benessere ma che al PIL è opportuno affiancare ulteriori indicatori al fine di rappresentare in modo più completo e corretto le condizioni di vita delle persone. Il PIL rimane comunque l'ordine di grandezza fondamentale per orientare le attività macroeconomiche e misurare la produttività e la domanda di occupazione (M. Durand).

Il tema non ha evidentemente solo riflessi di carattere scientifico e statistico ma riveste soprattutto una rilevanza politica. Da «cosa si misura» finisce infatti per dipendere il «cosa si fa» (E. Giovannini). Scelte sbagliate o parziali a questo livello possono determinare i decisori politici a compiere scelte, in tutto o in parte, errate. Inoltre, una rappresentazione oggettiva ed efficace della realtà socio-economica, oltre a favorire la messa a punto di un'agenda politica aggiornata ed efficace, consente di aggregare più facilmente il consenso intorno a determinate scelte, anche quando richiedano sacrifici o ledano gli interessi di determinate categorie sociali.

Il dibattito su queste tematiche ha un respiro di carattere internazionale e si lega fortemente al tema delle politiche di sviluppo. Una delle prime iniziative a riguardo, assunta negli anni novanta, riguarda non a caso la definizione dell'indice di sviluppo umano, lo *Human Development Index*, nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Più di recente, e in maniera più sistematica, è stata l'OCSE ad approfondire, nelle forme che verranno di seguito richiamate, la materia. Con la Dichiarazione di Istanbul, adottata nel 2007 dalla stessa OCSE, dalla Commissione europea, dall'Organizzazione della Conferenza islamica, dalle Nazioni Unite e dall'UNDP (*United Nations Development Programme*) e dalla Banca mondiale, è emerso un consenso internazionale sulla necessità di intraprendere la misurazione del progresso sociale in ogni Paese, andando oltre le misure economiche convenzionali come il PIL *pro capite*.

In precedenza l'OCSE aveva promosso, a partire dal 2001, diverse iniziative aventi ad oggetto la misurazione del progresso sociale. Con la Dichiarazione di Istanbul (2007) è stato avviato il progetto *Global Project on Measuring, the Progress of Societies*, gestito dall'OCSE, divenuto un punto di riferimento internazionale per quanti desiderano valutare il progresso sociale. Attraverso il *Global Project* sono state messe in rete, all'interno di un quadro istituzionale, le centinaia di iniziative che a livello locale, nazionale o internazionale perseguono, di fatto, obiettivi analoghi.

Nel 2011 l'OCSE ha compiuto un ulteriore salto di qualità lanciando l'iniziativa *Better life*, volta a fornire ai 34 Paesi membri un indice per la misurazione del benessere basato su 11 dimensioni. L'obiettivo è quello di disporre di un'immagine più completa della società attraverso un sistema informativo che vada al di là del mercato, al di là del PIL, ma anche al di là dei dati medi, delle medie (M. Durand). L'attenzione non si concentra quindi più sui risultati medi ma su quello che avviene nell'ambito dei diversi segmenti della società, al fine di indivi-

duare i gruppi sociali più svantaggiati sui quali dovrebbe concentrarsi le politiche pubbliche.

Sulla base di tale iniziativa, con il rapporto *How's life* è stato messo a confronto lo stato del benessere in 34 Paesi OCSE e in alcune economie emergenti. La nozione di benessere è stata definita basandosi sulla qualità della vita e sulle condizioni di vita materiali. Dal punto di vista della qualità della vita sono state considerate dimensioni quali la salute, l'equilibrio vita-lavoro, l'istruzione e le competenze, i rapporti sociali, l'impegno civico e la *governance*, le istituzioni, la qualità dell'ambiente, la sicurezza personale e il benessere soggettivo. Una volta definite tali dimensioni, sono stati individuati indicatori in grado di rappresentarle, tenendo conto delle peculiarità dei singoli Paesi. Sulla base dei risultati i Paesi sono stati classificati in tre categorie: i Paesi con la luce rossa sono quelli con i peggiori risultati, quelli con la luce gialla si collocano in una posizione intermedia e quelli con la luce verde evidenziano i risultati migliori. L'Italia è nella media OCSE e si colloca in una posizione intermedia in ogni dimensione. Si trova in una posizione leggermente superiore alla media per quanto riguarda la sanità ma non per la scuola, i rapporti sociali e l'occupazione.

Attraverso l'apertura di un apposito sito *internet* è stata data la possibilità ai cittadini di diversi Paesi di creare un proprio indice del benessere. I valori più elevati sono stati attribuiti, nell'ordine, alla soddisfazione della vita, alla salute, alla scuola, all'ambiente, all'equilibrio vita-lavoro, mentre il reddito si colloca all'ultimo posto. Gli italiani hanno espresso preferenze, nell'ordine, per la dimensione della salute, della scuola, dell'ambiente, del lavoro, dell'equilibrio vita-lavoro e per la soddisfazione esistenziale.

3. *L'impegno dell'Unione europea.*

L'Unione europea ha fornito un importante contributo alla discussione ed alle iniziative in corso riguardo ai nuovi criteri

di misurazione del benessere sociale. La Comunicazione della Commissione europea « Non solo il PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento » (COM(2009)433) attua l'impegno assunto dalla Conferenza *Beyond GD* » organizzata nel novembre 2007, dopo il Forum di Istanbul. Il 2009 è dunque l'anno in cui, grazie anche alla pubblicazione del *Framework* dell'OCSE e al rapporto della *Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social* istituita in Francia (cosiddetta Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi v. infra), il dibattito sui temi oggetto dell'indagine diviene oggetto di attenzione da parte della pubblica opinione internazionale ed entra nell'agenda delle istituzioni rappresentative di un numero considerevole di Paesi. La richiamata Comunicazione della Commissione europea invitava gli Stati membri ad operare in cinque direzioni: includere nel PIL indicatori ambientali e sociali; produrre informazioni sociali e ambientali quasi in tempo reale a sostegno dei processi decisionali; elaborare informazioni più precise su distribuzione e disuguaglianze; costruire una lista di indicatori per la valutazione dello sviluppo sostenibile; estendere i conti nazionali per includere i fenomeni ambientali e sociali.

Tali obiettivi sono stati fatti propri, nel settembre 2010, dalla Conferenza dei presidenti e dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica europei con il cosiddetto. Memorandum di Sofia, che ha portato alla costituzione di uno *Sponsorship group* per misurare il progresso, il benessere e lo sviluppo sostenibile.

Sempre a livello dell'Unione europea, va ricordata la Strategia Europa 2020 incentrata su cinque obiettivi (occupazione, innovazione, cambiamenti climatici, istruzione e povertà) e che evidenzia anch'essa la necessità di promuovere la crescita e lo sviluppo economico basandosi su fattori e ponendosi obiettivi che vanno oltre il PIL e mirano a promuovere, sotto molteplici aspetti, il benessere dei cittadini, assicurando una valenza prioritaria al lavoro, all'istruzione, alla tutela dell'ambiente ed alla riduzione della disugua-

gianza. Definire obiettivi in tali settori appare il frutto della consapevolezza che lo sviluppo, oltre che essere sostenibile, deve mirare a promuovere la qualità della vita e il benessere delle persone con riferimento a specifiche dimensioni dell'esperienza individuale e collettiva. Solo a determinate condizioni – appare questo il convincimento sotteso alla Strategia Europa 2020 – la crescita economica potrà riguardare l'intero continente europeo e tradursi in un effettivo progresso sociale.

Tale Strategia, anche a causa dell'intensità e del perdurare della crisi economica, sta evidenziando, come noto, notevoli difficoltà di realizzazione. Essa appare, in ogni caso, evidenziare il tentativo di allargare gli orizzonti e di fare compiere un salto di qualità alle politiche europee, giovandosi anche del contributo che l'approfondimento dei temi oggetto della presente indagine ha fornito alla riconsiderazione della nozioni di crescita e di sviluppo.

4. Altre iniziative nazionali e internazionali.

Tra gli organismi che hanno esercitato una maggiore influenza sulla discussione pubblica a livello internazionale riguarda al tema oggetto della presente indagine va ricordata la Commissione istituita dal Presidente della Repubblica francese (Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi) alla quale si è accennato che, nel 2009, ha prodotto un rapporto finale nel quale, preliminarmente, si raccomanda di spostare l'attenzione dalla misurazione della produzione economica alla misurazione del benessere delle persone. A riguardo viene proposto di valutare la *performance* economica guardando al reddito e ai consumi piuttosto che alla produzione, approfondendo le problematiche distributive e concentrandosi sulle condizioni delle famiglie.

La predetta Commissione ha inoltre raccomandato di misurare il benessere attraverso un approccio multidimensionale che tenga conto degli aspetti di valutazione soggettiva dei cittadini, e di affiancare

all'analisi anche indicatori di sensibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Per quanto concerne la misurazione della qualità della vita, la Commissione ha identificato otto dimensioni che devono essere tenute in considerazione: il benessere materiale, la salute, l'istruzione, le attività personali e il lavoro, la partecipazione politica e la *governance*, le relazioni sociali, l'ambiente, l'insicurezza economica e fisica.

La mappa concettuale delineata dalla Commissione non è molto dissimile da quella elaborata dall'OCSE nello stesso periodo e rappresenta un'autorevole conferma della convergenza che si registra sulla materia nella comunità internazionale.

Nel 2009, i *leader* del G 20, nel vertice di Pittsburgh, hanno commissionato un lavoro sui metodi di misurazione che tenesse meglio conto delle dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo economico, quale parte integrante dell'attuazione del nuovo *Framework for strong, sustainable, and balanced growth*.

Le iniziative assunte a livello internazionale hanno suscitato una pluralità di iniziative di livello nazionale.

Il *Canadian Index of Wellbeing* misura il progresso della società canadese utilizzando un indice sintetico fondato su otto dimensioni: benessere economico, vitalità della comunità, partecipazione democratica, istruzione e formazione, salute, ambiente, uso del tempo, tempo libero e cultura.

L'*Office for National Statistics* del Regno Unito ha avviato il programma *Measuring National Wellbeing*, con l'obiettivo di individuare un set di indicatori condivisi ed affidabili per definire e monitorare il benessere nazionale.

Il Ministero del tesoro australiano e, più di recente, quello neozelandese, hanno riconosciuto la necessità di dotarsi di un quadro di riferimento condiviso, che consideri tutti i fattori economici e non economici che condizionano il benessere dei cittadini, con l'obiettivo di usare tale quadro per assumere decisioni politiche coerenti. In particolare, il Ministero del tesoro

australiano valuta i singoli provvedimenti considerando le opportunità di cui godono i cittadini, la distribuzione e la sostenibilità di tali opportunità, il livello e l'allocazione dei rischi che i cittadini e le comunità devono sostenere, il grado di complessità delle decisioni che i singoli e le collettività devono affrontare.

In particolare, nel 2002 l'*Australian Bureau of Statistics* ha deciso di mettere a punto un sistema più complesso di misuratori del progresso, introducendo il cosiddetto progetto MAP (*Measures of Australia's Progress*), da ultimo aggiornato nel 2010 e reso completamente accessibile in rete. Il progresso è rappresentato in questo sistema tenendo conto degli indicatori relativi a tre settori: economia, società e ambiente. In proposito, a livello sociale, si studia la salute; la sanità; la scuola; la formazione; il lavoro; la criminalità; la coesione delle famiglie, delle comunità e delle società; la democrazia, la *governance* e la cittadinanza. Parimenti nel settore ambientale ed economico le misurazioni sono concentrate su aspetti altrettanto fondamentali per avere una visione globale del progresso del Paese. Nel corso dell'audizione, è stato precisato che il progetto australiano diverge da quello realizzato in sede OCSE denominato *How's life* perché, a differenza di quest'ultimo, il MAP ha un approccio statistico a livello di Paese e non è volto alla misurazione del benessere delle persone. Il progetto MAP non è peraltro finalizzato a dare informazioni solo al governo e alla politica, ma a fornire una piena informazione della collettività, al fine di garantire una più chiara ed efficace informazione per la società (S. Taylor).

Nel febbraio 2010, il Consiglio dei ministri franco-tedesco ha chiesto al Consiglio francese di analisi economica e al Consiglio tedesco di esperti economici di proseguir il lavoro della Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi, per fornire un orientamento ai due primi ministri. Tale richiesta ha determinato la pubblicazione del rapporto Monitoraggio delle prestazioni economiche, qualità della vita e sostenibilità.

In Germania, Danimarca e Norvegia sono state istituite Commissioni parlamentari sul benessere e sulla sostenibilità.

Tra le iniziative di livello internazionale, anche se assunta da un soggetto privato, può collocarsi quella del *Barilla center for food & nutrition*, un centro costituito nel 2009 che svolge analisi e studi in materia di alimentazione, salute, valutazione degli stili di vita e di sostenibilità dei modelli di sviluppo sociale ed economico con un approccio multidisciplinare, che vede il coinvolgimento di esperti in materia ambientale, medica, nutrizionale ed economica. In questo contesto, il centro ha lavorato all'elaborazione di un indicatore multidimensionale per la misurazione del benessere complessivo delle persone, presentando nel 2010 uno specifico indice del benessere (*BCFN Index*), incentrato essenzialmente su misurazioni scientifiche di carattere oggettivo. L'anno successivo, peraltro, il centro ha rivisto il proprio indice, anche a seguito di approfondimenti effettuati dall'*Advisory Board* e di incontri avuti con esperti e studiosi della materia, introducendo anche elementi soggettivi di misurazione, in conformità alle indicazioni formulate in analisi pubblicate dall'OCSE. L'indice elaborato tiene conto delle risultanze dei lavori della Commissione sulla misurazione del risultato economico e del progresso sociale e si articola in tre grandi subindici, riferiti rispettivamente agli stili di vita, alla ricchezza e all'ambiente e ai rapporti sociali e interpersonali, che a loro volta raggruppano le sette dimensioni del benessere identificate dalla Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi, alle quali viene assegnato un valore relativo ponderato.

Quanto alla tipologia degli indicatori utilizzati, la scelta del centro è stata quella di privilegiare indicatori di risultato, rispetto a indicatori di *input*, in quanto ai fini della misurazione del benessere risulta più efficace una verifica dell'*output* dei processi, anziché quella degli elementi che concorrono ai processi stessi (si pensi, ad esempio, alla misurazione dell'aspettativa di vita in buona salute rispetto al calcolo del livello spesa sanitaria). In ogni caso, ai

fini della definizione degli indici particolare rilievo assume la misurazione di attività non di mercato, che non assumono rilevanza ai fini della quantificazione del prodotto interno lordo, ma sono essenziali ai fini della definizione del livello di benessere.

La misurazione proposta dal centro non assume poi un orizzonte nazionale, ma assume come riferimento dieci Stati *benchmark* rappresentativi di diverse aree geografiche, prevalentemente nell'ambito del continente europeo (3 Paesi dell'Europa mediterranea; 3 Paesi dell'Europa continentale; 2 Paesi dell'area scandinava; Regno Unito, Stati Uniti e Giappone). Tale caratteristica dell'indice consente quindi una comparazione a livello internazionale, che pone in luce elementi di forza e di debolezza dei singoli Paesi, che spesso presentano situazioni differenziate in termini sia di benessere attuale sia di sostenibilità.

5. *Le iniziative assunte dal CNEL e dall'ISTAT.*

Il processo di cui sono stati descritti alcuni snodi fondamentali è ancora in corso e solo di recente ha dato luogo a scelte assunte a livello dei singoli governi potenzialmente idonee ad influenzare le decisioni politiche.

La misurazione del benessere secondo nuovi criteri richiede innanzitutto l'elaborazione di nuovi indicatori statistici condivisi riferiti ai singoli contesti sociali idonei a consentire una selezione più appropriata delle politiche e l'*accountability* dei decisori politici.

In Italia il CNEL e l'ISTAT hanno compiuto importanti passi in avanti in questa direzione (A. Marzano, E. Giovannini) accumulando un significativo patrimonio informativo.

Il tema dell'individuazione di ulteriori indicatori di misurazione del benessere rispetto al PIL è da tempo all'attenzione del CNEL, che già nel 2005 – e quindi assai prima dell'insediamento della Commissione Stiglitz – Sen – Fitoussi, istituita

nel 2008 in Francia – avviò uno specifico progetto al riguardo, riferito alla definizione di indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia. Al termine di una procedura di consultazione con i diversi portatori di interessi, sono stati individuati specifici indici oggetto di misurazione riferiti a tre domini, costituiti dall'economia, dalla società e dall'ambiente. In sostanza, si è proposta l'individuazione di un indicatore di sviluppo sostenibile per l'Italia (ICSs), che a sua volta deriva dall'aggregazione di tre indici complessi, riferiti ai tre domini, a loro volta ricavati come aggregazione di un numero più ampio di oltre 50 indicatori elementari.

Nel 2010, il Consiglio approvò quindi un nuovo documento, relativo agli Indicatori di crescita economica e sociale ad integrazione del PIL, che teneva conto degli sviluppi del dibattito a livello internazionale su questi temi, e in quella occasione maturò il progetto di un accordo di collaborazione interistituzionale tra CNEL e ISTAT, effettivamente stipulato il 20 aprile 2011. Il senso della collaborazione tra le due amministrazioni è esattamente quello, proprio della discussione circa ulteriori indicatori di misurazione del benessere rispetto al PIL, di unire alle valutazioni di carattere più strettamente statistico, rimesse istituzionalmente all'ISTAT, una scelta, compiuta dalle rappresentanze delle categorie produttive e della società civile, di obiettivi e di indicatori rilevanti ai fini della misurazione del benessere, nel quadro di una specifica idea di progresso (A. Marzano). La definizione degli indicatori rilevanti è, in effetti, uno degli aspetti più delicati dell'intero processo della misurazione del benessere: proprio per questa ragione, le organizzazioni internazionali raccomandano che la definizione avvenga costituendo sedi pubbliche di confronto che coinvolgano tutti gli attori sociali per definire gli aspetti considerati prioritari per la misurazione del progresso e, in definitiva, per la realizzazione dei fini ultimi di una società. In questo contesto, si sono affrontate questioni metodologiche di carattere prioritario, attinenti in particolare

alla comparabilità tra gli indicatori a livello internazionale, alla disaggregazione territoriale degli indicatori, alla possibilità di fare riferimento sia a indicatori di carattere oggettivo che soggettivo, nonché all'eventualità di indicatori di benessere per specifici soggetti oppure per segmenti di popolazione. Si è in particolare ritenuto che fosse difficoltoso pervenire alla definizione di un indicatore sintetico, giudicandosi preferibile un'aggregazione per dominio, potendosi eventualmente valutare una ulteriore riconduzione dei domini ad aree concettuali più ampie. Altri temi oggetto di particolare attenzione nella fase di definizione dei criteri generali della misurazione sono quelli attinenti alla sostenibilità del livello di benessere e alla valutazione dell'equità attraverso un'analisi delle disparità da realizzare con riferimento a ciascun dominio.

Sulla base delle indicazioni fornite dai cittadini e delle risultanze delle esperienze internazionali, il Comitato CNEL – ISTAT ha individuato le seguenti dimensioni del benessere sociale: ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza personale, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale. Sono stati inoltre definiti tre ulteriori domini: ricerca e innovazione, qualità dei servizi, politica e istituzioni, che rappresentano altrettanti fattori funzionali allo sviluppo di una società. L'ISTAT ha inoltre costituito una Commissione scientifica con il compito di selezionare, per ciascun dominio, un set di indicatori di elevata qualità. L'ISTAT ha poi effettuato una rilevazione statistica sull'importanza delle dimensioni del benessere in esito alla quale la salute si è confermata come la dimensione più importante. Al secondo posto nella graduatoria delle priorità si sono collocati i temi della sostenibilità e la possibilità di assicurare un lavoro ai figli, evidenziando come sia avvertito il tema dell'equità intergenerazionale.

I risultati della consultazione sono stati utilizzati dal Comitato CNEL – ISTAT per decidere la lista dei domini che, una volta

approvati, sono stati nuovamente sottoposti a consultazione tramite Internet. Nel giugno 2012, in condivisione con la comunità scientifica e con la società civile, il Comitato CNEL-ISTAT è giunto a selezionare un set di 134 indicatori per rappresentare le dodici dimensioni del benessere equo e sostenibile, pubblicato anche *on line* attraverso uno specifico sito istituzionale dedicato a questa materia (www.misuredelbenessere.it).

Le statistiche sociali prodotte dall'ISTAT hanno registrato significativi progressi e anche le statistiche ambientali hanno registrato progressi rilevanti. In virtù del lavoro svolto, l'Italia dispone di molte delle informazioni necessarie a produrre un quadro di misurazione del benessere che risponde alle raccomandazioni internazionali. Ciò che appare essenziale incrementare è tuttavia la tempestività di numerosi indicatori sociali e, soprattutto, ambientali (E. Giovannini).

6. Osservazioni conclusive.

Dalle considerazioni che precedono emerge come in ambito internazionale sia stato raggiunto un consenso piuttosto ampio in merito ai nuovi indicatori di benessere a livello economico e sociale. In particolare, i documenti prodotti a livello europeo dall'OCSE, dalla Commissione europea e da organismi espressione dei governi nazionali evidenziano un'ampia sintonia che lascia intendere come il lavoro svolto abbia basi solide e rifletta in buona misura le valutazioni dei cittadini europei.

L'esperienza del CNEL e dell'ISTAT ci suggerisce inoltre che anche la costruzione di nuovi indicatori statistici per la misurazione del benessere è alla portata dei singoli Paesi e non è, quindi, affatto remota la possibilità di poter disporre, a breve, di rilevazioni statistiche uniformi relative, ad esempio, al continente europeo, che riflettano una nuova visione del progresso sociale ed economico.

È inoltre da presumere che l'impiego di tali nuovi indicatori statistici faccia emergere, come è del resto già avvenuto in

seguito all'adozione della Strategia Europa 2020, i punti di forza e di debolezza dei singoli Paesi, resi più evidenti dal confronto con le esperienze degli Stati ad essi più simili per livelli di sviluppo e istituzioni politiche.

Non vi è dubbio che la valutazione del benessere rappresenterebbe un importante strumento per la valutazione *ex ante* e la verifica a posteriori dell'efficacia delle politiche, nonché per una più consapevole scelta in ordine all'allocazione delle risorse finanziarie tra le varie finalità di spesa, specialmente in una fase storica come quella attuale, caratterizzata dalla scarsità delle disponibilità di bilancio.

Resta tuttavia da verificare la possibilità per gli attori istituzionali, Governo e Parlamento, di utilizzare le risultanze statistiche in questione come strumento per la definizione della propria offerta politica. Sussiste a riguardo un problema di disponibilità tempestiva e con una frequenza adeguata dei dati sociali e, soprattutto, ambientali. Ma affinché le politiche risultino orientate a soddisfare gli effettivi bisogni dei cittadini è in primo luogo necessario disporre di strutture e di metodologie per la valutazione, *ex ante* ed *ex post*, delle singole politiche, al fine di poterne apprezzare l'impatto sulle diverse dimensioni del benessere sociale. Tra l'altro, come nel caso delle riforme strutturali, tale impatto non è immediato e deve essere valutato tenendo conto di una molteplicità di variabili.

A livello nazionale la disponibilità di strumenti di valutazione di tale tenore, sia a livello nazionale che regionale, è estremamente scarsa. Vi è, in particolare, la tendenza ad attuare ogni riforma ricorrendo allo strumento legislativo che poi, inevitabilmente, rinvia ad una serie di decreti legislativi o ad atti normativi secondari l'attuazione dei principi e dei criteri da esso stabiliti. Tale modalità di intervento rileva il prevalere di un modello che si avvale di apporti di natura preva-

lentemente giuridica, mentre risulta assai carente l'attività di previa valutazione degli effetti sociali ed economici delle misure che si intendono introdurre. Le attuali relazioni che accompagnano i provvedimenti legislativi, a partire dalle relazioni illustrative per finire con le relazioni tecniche, non consentono invece di valutare l'impatto delle misure proposte sul tessuto socio-economico. Un primo intervento di adeguamento delle risorse istituzionali disponibili appare in tal senso rappresentato dalla previsione, da parte della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, di un organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio, da istituire presso il Parlamento, ispirato al modello dei *Fiscal councils* presenti in numerosi paesi europei ed extraeuropei.

Il ricorso sistematico alla tecnica del rinvio ad atti normativi successivi consente, come l'esperienza si è incaricata di dimostrare, di non chiarire e definire da subito nella loro interezza la portata degli interventi oggetto dei singoli provvedimenti. Tale modo di procedere determina tra l'altro, anche a breve distanza di tempo, la necessità di modificare ed integrare i provvedimenti normativi sulla base di considerazioni in merito ai relativi effetti non emerse nel corso istruttorio ma manifestatesi in sede di prima applicazione degli stessi.

Da queste brevi riflessioni emerge come l'adozione della prospettiva sottesa alle esperienze effettuate in ambito internazionale in materia di nuovi indicatori del benessere richieda, a livello nazionale, un profondo ripensamento delle modalità di definizione delle politiche pubbliche. Solo dotandosi di nuovi strumenti, di nuove professionalità e di nuove metodologie sarà possibile valutare le scelte politiche alla luce di criteri sintetizzati dalle parole crescita, produttività, sostenibilità ed equità sociale.